

STATUTO

**della Società finanziaria di promozione cooperativa
CFI - Cooperazione Finanza Impresa Società Cooperativa per Azioni"**

TITOLO I | Costituzione, sede, durata, scopi, oggetto.

Articolo 1 (Costituzione)

Promossa da A.G.C.I., C.C.I., e Legacoop, è costituita, con sede nel Comune di Roma, una società finanziaria di promozione cooperativa, sotto forma di Società cooperativa per Azioni, denominata:

"CFI - Cooperazione Finanza Impresa - Società Cooperativa per Azioni"

La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie; succursali, agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei modi e termini di legge. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulla cooperazione, nonché le disposizioni in materia di società per azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativa.

Articolo 2 (Durata)

La cooperativa ha' la durata fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga da deliberarsi dall'Assemblea straordinaria.

Articolo 3 (Scopo e oggetto)

Per la salvaguardia e l'incremento dell' occupazione, la Cooperativa, retta dai principi della mutualità previsti dalle leggi dello Stato e della solidarietà cooperativa, si propone di promuovere e favorire la costituzione, lo sviluppo ed

il consolidamento delle imprese costituite nella forma di società cooperativa, ivi compresa quella di piccola società cooperativa e di cooperativa sociale, di produzione e lavoro e di altri enti cooperativi.

Per il conseguimento di tali fini, la cooperativa potrà, senza scopo di lucro, provvedere:

- a) allo studio, promozione ed assistenza delle iniziative economiche, al finanziamento ed alla partecipazione e formazione del capitale sociale delle società cooperative di produzione e lavoro, nonché alla partecipazione in società od enti comunque operanti per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione;
- b) all'assistenza finanziaria, tecnica ed organizzativa;
- c) alla formazione del personale con progetti mirati alla qualificazione di quadri tecnico-manageriali;
- d) alla redazione di progetti e di modelli operativi per il coordinamento degli interventi nei programmi diretti al mantenimento ed allo sviluppo dei livelli di occupazione, nonché alla formazione dei soggetti preposti a tali attività, alla promozione delle finalità statutarie ed alla sensibilizzazione alla salvaguardia dell'occupazione attraverso la costituzione di cooperative di produzione e lavoro;
- e) allo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) al compimento di indagini e/o di studi di fattibilità tecnico-economica;

g) alla prestazione di consulenza ed assistenza per l'installazione e la gestione di servizi tecnici, nonché alla predisposizione di progetti di gestione operativi anche attraverso il coordinamento e l'utilizzo di tecnologie diverse;

h) alle prestazioni di assistenza e consulenza tecnica comunque connesse alle finalità sopra indicate;

i) alla disciplina ed al coordinamento relativo alla assunzione di incarichi per la prestazione di servizi di assistenza e consulenza tecnica, nonché per la realizzazione e/o la gestione di opere di impianto, istituendo un apposito albo

di fiducia e/o promuovendo l'istituzione di società o di altri organismi associativi che consentano, in ogni caso, la integrazione di risorse, conoscenze ed esperienze al fine di soddisfare la più piena realizzazione dell'oggetto sociale;

j) ad esercitare la locazione finanziaria, mobiliare ed immobiliare, nell'interesse dei Soci e delle cooperative partecipate; prendere in locazione, noleggiare impianti, macchinari ed attrezzature industriali; agricole, commerciali, da cedere

in proprietà o in godimento, con o senza patto di futura vendita, o in subaffitto o a titolo di noleggio ai Soci ed alle cooperative partecipate; costruire, acquistare o prendere in affitto fabbricati da cedere in proprietà o in godimento, con o senza patto di futura vendita, o in subaffitto ai Soci e alle cooperative partecipate;

k) ad accettare depositi e mutui dai soli soci e concedere ai medesimi o alle cooperative partecipate, prestiti, mutui e finanziamenti in genere;

l) ad accedere ai mercati finanziari internazionali allo scopo di compiere ogni tipo di operazione finanziaria in lire o in valuta consentita dalla legge o specificatamente autorizzata.

Per il conseguimento del proprio oggetto, la cooperativa potrà compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare e finanziaria utile ed opportuna. Potrà, pertanto ed a titolo esemplificativo, assumere partecipazioni in società, associazioni, consorzi ed in genere in enti associativi pubblici e privati, nazionali e esteri, istituendo un'apposita gestione separata delle partecipazioni stesse; emettere titoli di debito in conformità delle leggi vigenti e sottoscrivere titoli di debito emessi dalle cooperative; acquistare, vendere, permutare, dare o prendere in affitto terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature, concedere ipoteche, avalli o fidejussioni e garanzie in genere, anche reali, ricevere e concedere prestiti e mutui, effettuare investimenti in valori immobiliari e mobiliari, stipulare convenzioni con una o più aziende di credito o con altri enti per la concessione di credito ai propri Soci e alle cooperative partecipate.

La Cooperativa può ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti.

Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. È tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La cooperativa, ai sensi dell'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, si propone di istituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La cooperativa, ai sensi dell'articolo 5 della citata legge 59/92, si propone altresì l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale.

TITOLO II | Soci

Articolo 4 (Soci)

Il numero dei soci è illimitato.

Possono far parte della cooperativa le società cooperative a r.l. di produzione e lavoro e loro consorzi, altri enti cooperativi, società ordinarie e, in genere, altri enti pubblici e privati i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggetti alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Il Ministero titolare dei diritti azionari può partecipare alla cooperativa, anche con le modalità previste dall' articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 59/92 possono far parte della cooperativa anche:

a) i Soci sovventori che investono capitali nell'attività sociale sottoscrivendo le apposite azioni di cui al successivo articolo 11;

b) i Soci sottoscrittori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui al successivo articolo 11, secondo le modalità e le condizioni previste dalla legge stessa.

Articolo 5 (Domanda di adesione)

Articolo 5 (Domanda di adesione)

Gli enti di cui al precedente articolo che intendono aderire alla cooperativa devono presentare domanda corredata dai seguenti documenti:

1. copia autentica dello Statuto sociale;
2. estratto della deliberazione di adesione, dichiarato conforme e sottoscritto dal rappresentante legale, adottata dall'organo sociale competente per statuto, con l'indicazione del numero di azioni sottoscritte;
3. copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio;
4. indicazione del codice fiscale e/o della partita IVA.

Le cooperative e loro consorzi debbono indicare gli estremi dell'iscrizione nell'Albo delle società cooperative tenuto dal Ministero titolare dei diritti azionari.

Per aderire alla cooperativa, il Ministero titolare dei diritti azionari presenterà richiesta di adesione accompagnata dalla indicazione dell'importo delle azioni sottoscritte che verrà versato entro i termini fissati dal Consiglio di amministrazione della società.

I soci sono obbligati:

a) al versamento:

- delle azioni sottoscritte, secondo quanto stabilito dal Consiglio di amministrazione;
- della eventuale tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. .

I soci hanno diritto di esaminare il libro dei soci e il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell' assemblea e di ottenerne estratti a proprie spese.

Quando almeno un decimo del numero complessivo dei soci lo richieda, gli stessi hanno inoltre diritto di esaminare il libro delle adunanze e delle deliberazioni del

Consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se esiste. L'esame deve es-

sere svolto attraverso un rappresentante, eventualmente assistito da un professionista di sua fiducia.

Tali diritti non spettano ai soci in mora per la mancata esecuzione dei conferimenti o inadempimenti rispetto alle obbligazioni contratte con la cooperativa.

Decadono dalla qualità di soci gli enti per i quali sia aperta la procedura di liquidazione ordinaria o coatta amministrativa, oppure sia dichiarato fallimento.

Articolo 6 (Ammissione)

Il Consiglio di amministrazione, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni di cui al precedente articolo 4 delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale.

La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci dopo che il nuovo socio abbia effettuato il versamento del capitale secondo le modalità e nei termini definiti dalla delibera di ammissione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio di amministrazione deve motivare entro sessanta giorni la relativa delibera e comunicarla all'interessato.

In tal caso, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva convocazione.

Nel caso di deliberazione difforme da quella del Consiglio di amministrazione, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta giorni dalla data dell'assemblea stessa.

Il Consiglio di amministrazione illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Articolo 7 (Recesso)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il socio può recedere se il recesso non pregiudica la consistenza del capitale sociale e/o il possesso dei requisiti richiesti dalla legge alla Società.

Il Ministero titolare dei diritti azionari può recedere, totalmente o parzialmente, nei seguenti casi:

a) mancata sottoscrizione delle quote di capitale sociale delle cooperative o mancata stipula del contratto di finanziamento ovvero mancata concessione delle agevolazioni finanziarie ai sensi dell'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo

2001, n. 57, da parte della società finanziaria a valere sulle risorse apportate dal Ministero, trascorsi 36 mesi da tale apporto, fatta salva la valutazione dell'attività svolta, con particolare riguardo alla quantità degli interventi richiesti dalle cooperative e deliberati dalla società finanziaria medesima;

b) utilizzo delle risorse corrispondenti alla quota di capitale versato dal Ministero per finalità diverse da quelle previste dall'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57;

c) inosservanza di uno o più criteri operativi fissati dal Ministero titolare dei diritti azionari;

d) perdita di uno o più dei requisiti di cui all'articolo 12, comma 7, della legge 5 marzo 2001, n. 57.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla cooperativa.

Spetta al Consiglio di amministrazione constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, il Consiglio di amministrazione deve darne immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure arbitrali di cui al successivo articolo 39.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda, trasmessa all'interessato mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 8 (Esclusione)

L'esclusione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;
- b) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;
- c) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa;
- d) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'articolo 4, o che comunque svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza alla cooperativa;
- e) che arrechi, in qualunque modo, gravi danni materiali alla cooperativa o assuma iniziative o comportamenti pregiudizievoli per il conseguimento dello scopo mutualistico o dell' oggetto sociale.

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le procedure arbitrali di cui all'articolo 39.

Articolo 9 (Liquidazione)

Gli enti che perdono la qualità di socio hanno soltanto il diritto agli eventuali dividendi maturati prima della cessazione del rapporto e non distribuiti e al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato

ai sensi del successivo articolo 20, lettera c).

La liquidazione delle somme di cui al precedente comma - eventualmente ridotte in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata, a pena di decadenza, nel termine di cinque anni dall'approvazione del bilancio stesso.

Il pagamento deve essere fatto entro 180 giorni dall' approvazione del bilancio stesso.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale assegnata al socio attraverso l'erogazione del ristorno, può essere corrisposta in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un termine massimo di cinque anni.

TITOLO III | Azioni del socio sovventore, di partecipazione cooperativa e strumenti finanziari di debito

Articolo 10 (Norme applicabili)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo II del presente Statuto, possono essere ammessi nella Cooperativa soci sovventori disciplinati dall'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, nonché i possessori delle azioni di partecipazione cooperativa di cui agli artt. 5 e 6 della stessa legge n. 59.

Oltre a quanto espressamente stabilito dal presente Titolo, ai soci sovventori si applicano le disposizioni dettate a proposito dei soci ordinari, in quanto compatibili con la natura del rapporto.

Articolo 11 (Imputazione a capitale sociale)

I conferimenti dei soci sovventori e dei soci sottoscrittori di azioni di partecipazione cooperativa sono imputati ad una specifica sezione del capitale sociale della società.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere, ad oggetto, denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 516,00 ciascuna.

Articolo 12 (Trasferibilità dei titoli)

Salvo contraria disposizione adottata dall'assemblea in sede di emissione dei titoli, le azioni dei soci sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di amministrazione.

Il socio sovventore che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di amministrazione il proposto acquirente ed il Consiglio ha la facoltà di peonunciarsi entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. In difetto il socio sarà libero di recedere ai sensi del precedente art. 4.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio provvederà ad indicarne altro gradito. Decorso il predetto termine il socio sarà libero di recedere.

Articolo 13 (Diritto di voto)

Ad ogni socio sovventore possono essere attribuiti fino ad un massimo di cinque voti in relazione all'ammontare della partecipazione sottoscritta.

I voti complessivamente attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in ciascuna assemblea.

Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori saranno ricondotti automaticamente entro la misura consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad

essi attribuibili per legge e il numero di voti da essi portato.

I soci sovventori possono essere rappresentati per delega da altri soci sovventori.

Articolo 14 (Diritti patrimoniali dei soci sovventori)

Le azioni dei soci sovventori possono essere privilegiate nella ripartizione degli utili nella misura stabilita nella assemblea straordinaria di emissione, sempre nel rispetto dei limiti stabiliti rispettivamente dall'articolo 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 15 (Azioni di partecipazione cooperativa)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria la Cooperativa può adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, secondo quanto stabilito dall'art. 5, legge 31 gennaio 1992, n. 59.

In tal caso, la Cooperativa può emettere azioni di partecipazione cooperativa, anche al portatore se interamente liberate, prive del diritto di voto e privilegiate nella ripartizione degli utili nei limiti stabiliti dall'articolo 5 della Legge 59/92.

Le azioni di partecipazione cooperativa possono essere emesse per un ammontare non superiore alla minor somma tra il valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio certificato e depositato presso il Ministero competente.

Le azioni di partecipazione cooperativa devono essere offerte in opzione, in misura non inferiore alla metà, ai soci e ai lavoratori dipendenti della Cooperativa.

Con apposito regolamento, approvato dall'assemblea ordinaria dei soci, sono determinate le modalità attuative delle procedure di programmazione di cui al primo comma del presente articolo. L'assemblea speciale degli azionisti di partecipazio, di cui al successivo articolo 36, determina le modalità di funzionamento dell'assemblea stessa e di nomina del rappresentante comune.

Il rappresentante comune degli azionisti di partecipazione può esaminare i libri sociali e chiederne estratti, può assistere alle assemblee dei soci, con facoltà di impugnarne le deliberazioni; provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea speciale e tutela gli interessi dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa nei confronti della Cooperativa.

Articolo 16 (Strumenti finanziari di debito)

Con deliberazione dell'assemblea straordinaria, la Cooperativa può emettere obbligazioni, nonché strumenti finanziari privi di diritto di voto, ai sensi degli artt. 2410 e seguenti, cod. civ.

In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa assemblea straordinaria, sono stabiliti:

- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli emessi ed il relativo valore nominale unitario;
- le modalità di circolazione;
- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di corresponsione degli interessi, nel rispetto della previsione dell'articolo 2514, 1° comma, lettera b) del Codice Civile;
- il termine di scadenza e le modalità di rimborso.

La deliberazione dell'assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di amministrazione ai fini del collocamento dei titoli.

All'assemblea speciale degli obbligazionisti ed al relativo rappresentante comune si applica quanto previsto dalle norme di legge.

L'Assemblea speciale dei possessori di strumenti finanziari privi del diritto di voto è disciplinata dall'art. 2541 c.c.

TITOLO IV | Ristorni

Articolo 17 (Ristorni)

L'assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta del Consiglio di amministrazione, l'erogazione del ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni

del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali – in via generale – debbono considerare i

volumi di attività finanziaria e di servizi sviluppati con la Cooperativa.

L'assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento della partecipazione al capitale sociale con l'emissione di nuove azioni.

TITOLO V | Patrimonio, esercizio sociale, bilancio

Articolo 18 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:

- a) da un numero illimitato di azioni dei soci cooperatori, ciascuna del valore di 516,00 euro;
- b) dalle azioni dei soci sovventori, ciascuna del valore di euro 516, destinate al Fondo dedicato allo sviluppo tecnologico o alla ristrutturazione o al potenziamento aziendale di cui all'articolo II del presente statuto;
- c) dalle azioni di partecipazione cooperativa, ciascuna del valore di euro 516,00 destinate alla realizzazione di programmi pluriennali di sviluppo ed ammodernamento di cui all' articolo 11;

2. dalla riserva legale formata con gli utili dell' esercizio e con il valore delle azioni eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi;

3. dalla riserva straordinaria;
4. da ogni altro fondo di riserva costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle azioni sottoscritte.

Le riserve sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ripartite tra i soci cooperatori durante la vita della Cooperativa, né all'atto del suo scioglimento.

La cooperativa può costituire uno o più patrimoni destinati a specifici affari nei limiti ed alle condizioni previste dagli articoli 2447-bis e seguenti del codice civile.

Articolo 19 (Caratteristiche delle azioni cooperative)

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le proprie azioni deve darne comunicazione al Consiglio di amministrazione con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intero pacchetto di azioni detenuto dal socio.

La cooperativa ha facoltà di non emettere le azioni ai sensi dell'articolo 2346, comma 1, del codice civile.

Articolo 20 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione del bilancio, ai sensi di legge secondo lo schema predisposto dalla Banca d'Italia con Provvedimento n° 103 del 31 Luglio 1992.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dal Consiglio di amministrazione in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17 e, successivamente, sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura prevista dall'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 17;
- e) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- f) ad eventuale remunerazione delle azioni dei soci sovventori e delle azioni di partecipazione cooperativa nei limiti e secondo le modalità stabiliti dal Titolo III del presente statuto. Il Ministero titolare dei diritti azionari avrà diritto all'eventuale rivalutazione delle azioni ed a una loro remunerazione superiore di 2 punti a quella prevista per i soci cooperatori. I dividendi erogati al Ministero titolare dei diritti azionari sono imputati ad aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 1, comma 6 del DM 4 Aprile 2001;
- g) la restante parte a riserva straordinaria.

La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi del precedente articolo 17, è consentita solo una volta effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti lettere a), b) ed f).

TITOLO VI | Organi sociali

Articolo 21 (Organi sociali)

Sono Organi della Cooperativa:

- a) l'Assemblea generale;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio di amministrazione;
- d) il Collegio dei Sindaci;
- e) l'Assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa.

Articolo 22 (Assemblea generale)

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'assemblea ordinaria:

- approva il bilancio;
- procede alla nomina delle cariche sociali;
- nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e provvede alla loro revoca;
- determina il compenso degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio ai sensi dell'articolo 5;
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 17 del presente statuto;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sull'adesione ad un gruppo cooperativo paritetico;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli amministratori.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata:

- a) almeno una volta all'anno entro i centoventi giorni successivi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine è di centottanta giorni se lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della Cooperativa. Gli amministratori segnalano nella relazione al bilancio, prevista dall'art. 2428 del C.C. le ragioni della dilazione;
- b) quando il Consiglio di amministrazione lo ritenga necessario;
- c) dal collegio sindacale nei casi previsti dall'art. 2406 del C.C.
- d) dagli amministratori o, in loro vece, dai sindaci entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta qualora questa sia fatta per iscritto e con indicazione delle materie da trattare, di almeno il 10% dei soci aventi diritto al voto al momento della richiesta.

L'assemblea straordinaria delibera:

- sulle modificazioni dello statuto;
- sulla nomina, sostituzione e poteri dei liquidatori;
- su ogni altra materia attribuita dalla legge;
- sull'emissione delle azioni del socio sovventore, di partecipazione cooperativa e degli strumenti finanziari di debito senza diritto di voto ai sensi degli articoli 11 e 16 del presente statuto.

Articolo 23 (Modalità di convocazione)

Il Consiglio di amministrazione convoca le assemblee ordinarie e straordinarie mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data, l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima.

L'avviso è inviato per lettera raccomandata o comunicazione via fax o posta elettronica o altro mezzo idoneo a garantire la prova del ricevimento da parte di ciascun socio avente diritto di voto e del rappresentante comune di ciascuna categoria di strumenti finanziari privi del diritto di voto, almeno 15 giorni prima dell'adunanza.

Il Consiglio di amministrazione può, a sua discrezione e in aggiunta a quella obbligatoria stabilita nel secondo comma, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere fra i soci l'avviso di convocazione delle assemblee.

Articolo 24 (Validità)

Le Assemblee, tanto ordinarie che straordinarie, sono valide, qualunque sia l'oggetto da trattare, in prima convocazione quando sia presente e/o rappresentata almeno la metà dei voti di tutti i soci; in seconda convocazione qualunque sia il numero di voti rappresentati.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti.

Articolo 25 (Costituzione dell'assemblea dei soci e validità delle deliberazioni)

Hanno diritto di voto nell'Assemblea i soci iscritti nel libro dei soci da almeno 90 giorni dalla data di convocazione, che siano in regola con i versamenti dovuti a qualsiasi titolo alla Cooperativa e nei confronti dei quali non sia stato avviato il procedimento di esclusione; i soci con minore anzianità di iscrizione possono presenziare all'Assemblea, senza diritto di intervento e di voto.

I soci intervenuti che riuniscano un terzo dei voti rappresentati nell'Assemblea, se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli oggetti posti in deliberazione, possono chiedere che l'Assemblea sia rinviata a non oltre

cinque giorni; questo diritto non può esercitarsi che una sola volta per lo stesso oggetto.

L'assemblea ordinaria e straordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti presenti e rappresentati.

Quando si tratta di deliberare sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla modificazione dell'oggetto sociale, sul cambiamento del tipo e sulla fusione della Cooperativa con altri enti, le deliberazioni, per essere valide, devono essere prese, da un'Assemblea appositamente convocata, col voto favorevole di tanti Soci che rappresentino almeno i 3/5 (tre quinti) dei voti spettanti ai soci presenti e rappresentati.

Nei casi previsti dall'articolo 2437 del Codice Civile, i Soci dissenzienti hanno diritto di recedere; la relativa dichiarazione deve essere comunicata alla Cooperativa nei termini indicati nel medesimo articolo 2437 del Codice Civile.

Art. 26 (Rappresentanza nell'assemblea dei soci)

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, esclusi gli amministratori, i componenti dell'organo di controllo ed i dipendenti sia della Cooperativa che di società da questa controllate. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 5 deleghe.

Articolo 27 (Procedure)

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o dal Vice Presidente ed in loro assenza dalla persona eletta dall'Assemblea.

Alla nomina del Segretario dell'Assemblea provvede l'Assemblea stessa.

Il Segretario può essere una persona estranea alla Cooperativa.

Le deliberazioni debbono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario o dal Notaio.

Il verbale delle Assemblee straordinarie deve essere redatto dal Notaio; in questo caso non si darà luogo alla nomina del Segretario.

Per le votazioni si procederà normalmente con il sistema dell'alzata di mano con prova e controprova.

Articolo 28 (Il Presidente)

Al Presidente, o in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente spettano:

- a) la firma sociale e la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi anche in giudizio, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie ed amministrative per ogni grado di giurisdizione, nominando all'uopo avvocati e procuratori con procure sia speciali che generali alle liti;
- b) il conferimento di procure e deleghe agli amministratori e dipendenti della Società per il compimento di atti deliberati dal Consiglio di amministrazione ed altresì il conferimento e la revoca della rappresentanza e della firma, nei limiti della propria competenza, ai dipendenti della società mediante procura generale o speciale;
- c) la riscossione da pubbliche amministrazioni e da privati di somme a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanza liberatoria.

Articolo 29 (Consiglio di amministrazione)

Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 a 15 membri nel numero fissato dall'Assemblea, eletti tra i mandatari dei soci.

Un numero di Consiglieri inferiore alla metà del totale può essere scelto tra i Soci sovventori.

Il Ministero titolare dei diritti azionari come socio sovventore nomina un componente del Consiglio di amministrazione.

La maggioranza dei Consiglieri deve essere comunque espressa dai Soci cooperatori.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli amministratori sono rieleggibili.

Essi hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese sostenute per conto della Cooperativa nell'esercizio delle loro mansioni.

Il Consiglio di amministrazione elegge tra i suoi membri un Presidente ed uno o più Vice Presidenti, che sostituiscono il Presidente nel caso di assenza o impedimento, nonché un Segretario che può essere un estraneo al Consiglio stesso.

Il Consiglio di amministrazione può nominare uno o più amministratori delegati, attribuendo a questi i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'articolo 2381, comma 4, c.c. nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il Consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto

della decisione sia il ritorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di amministrazione, con il parere favorevole del Collegio sindacale. Il Consiglio di amministrazione può costituire Comitati tecnici composti da tre o più membri scelti preferibilmente fra dirigenti e tecnici degli enti associati. Essi saranno in ogni caso presieduti da un Consigliere designato dal Consiglio. Le mansioni dei Comitati saranno stabilite nelle deliberazioni con cui vengono costituiti o con successive deliberazioni e dovranno in ogni caso essere comunicate all'Assemblea nella sua prima riunione.

Le deliberazioni dei Comitati dovranno essere annotate in appositi libri da tenersi con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro dei verbali delle riunioni del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio potrà anche costituire un Comitato Esecutivo fra i suoi componenti stabilendone la composizione e le mansioni.

Il Comitato sarà presieduto dal Presidente e, in sua assenza, dal o da uno dei Vice Presidenti del Consiglio stesso.

Alle riunioni del Comitato Esecutivo, che saranno verbalizzate in apposito libro da tenere con le stesse modalità stabilite per la tenuta del libro dei verbali del Consiglio di amministrazione, presenzierà, come invitato permanente senza

diritto di voto, il Segretario generale della Società.

Il Segretario generale può far verbalizzare le proprie dichiarazioni.

Articolo 30 (Il Segretario generale)

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Segretario generale per il coordinamento dell'attività della società. Esso è alle dirette dipendenze del Presidente o dell' Amministratore delegato, qualora sia stato nominato.

Articolo 31 (Riunioni del Consiglio)

Il Consiglio di amministrazione è convocato, sia nella sede della società che altrove, dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente oppure, mancando anche quest'ultimo, dal Consigliere delegato più anziano tutte le volte che egli lo ritenga utile, oppure quando ne sia fatta domanda da oltre la metà dei Consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo raccomandata da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma, fax o posta elettronica, al domicilio di ciascuno in modo che Amministratori e Sindaci ne siano informati almeno un giorno libero prima.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Cònsiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; in tal caso, con la stessa deliberazione, deve essere approvato il Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione con votazione palese possono tenersi per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente della riunione e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Articolo 32 (Decadenza)

I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non partecipino a tre sedute consecutive, possono dal Consiglio stesso essere dichiarati decaduti.

In caso di vacanza dei membri del Consiglio, si provvede a norma di legge.

Articolo 33 (Poteri)

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione, salvo quanto per legge e per statuto è espressamente riservato all'Assemblea.

Il Consiglio ha, pertanto, tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, quali per esempio quelle di:

- a) assumere partecipazioni in Società ed enti, emettere titoli di debito in conformità delle leggi vigenti e sottoscrivere titoli di debito emessi dalle Cooperative;
- b) curare il coordinamento tecnico-finanziario delle Cooperative partecipate, prestando loro ogni opportuna assistenza; stipulare e dare esecuzione alle convenzioni con le aziende di credito e con altri enti pubblici e privati; fornire finanziamenti, garanzie e fidejussioni per la concessione di crediti; accettare donazioni, lasciti, elargizioni di enti pubblici e privati, contributi dello Stato e di altri enti pubblici;
- c) compiere ogni tipo di operazione finanziaria in lire o in valuta consentita dalla legge o specificatamente autorizzata, ponendo in essere tutti gli atti, nessuno escluso, necessari od opportuni per il loro perfezionamento;
- d) conferire procure sia generali che speciali;

- e) fissare l'organico della Cooperativa;
- f) assumere e licenziare il personale dipendente della Società;
- g) deliberare circa l'ammissione, il recesso, l'esclusione dei Soci e la relativa liquidazione della quota di capitale sociale;
- h) deliberare l'acquisto o il rimborso delle 'azioni proprie nei limiti e alle condizioni di legge;
- i) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o sulle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c. c. Nella medesima relazione il Consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.
- j) nominare consulenti;
- k) transigere, compromettere, acquistare, vendere, permutare e conferire immobili, consentire iscrizioni, cancellazioni e qualsiasi annotamento ipotecario, rinunciare ad ipoteche legali, autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso gli uffici del Debito Pubblico, della Cassa Depositi e Prestiti e presso ogni altro ufficio pubblico o privato;
- l) istituire e sopprimere sedi secondarie, filiali e rappresentanze, fissandone le norme di funzionamento.

Articolo 34 (Collegio sindacale)

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della Giustizia, di questi due effettivi ed uno supplente eletti dall'Assemblea; uno effettivo,

il Presidente, ed uno supplente nominati dal Ministero titolare dei diritti azionari cui è riservata la nomina. Essi durano in carica tre esercizi e sono sempre rieleggibili.

Il compenso dei Sindaci è fissato a norma di legge.

Articolo 35 (Compiti)

Il Collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla

Cooperativa e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci sotto la propria responsabilità ed a proprie spese possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e sulla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Il Collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del codice civile. Salvo che l'Assemblea in sede di rinnovo del Collegio deliberi di affidarlo ad un revisore contabile od a una società di revisione.

Articolo 36 (Assemblea speciale)

Una Assemblea speciale viene formata tra tutti i soci possessori di azioni di partecipazione cooperativa; per essa valgono, ove compatibili, le norme fissate per l'Assemblea ordinaria dei Soci.

L'assemblea speciale viene convocata dal Consiglio di amministrazione della Cooperativa o dal rappresentante comune quando lo ritengano necessario o quando ne sia fatta richiesta da un terzo dei possessori.

L'Assemblea speciale delibera:

- a) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;
- b) sulla approvazione delle deliberazioni dell'Assemblea della Società cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria;
- c) sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul relativo rendiconto;
- d) sugli altri oggetti di interesse comune.

Alla assemblea speciale sono demandate tutte le funzioni, con i relativi diritti ed obblighi, previste dalla legge 59/92.

TITOLO VII

Articolo 37 (Scioglimento della società)

Lo scioglimento anticipato della Cooperativa, quando ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 2545-duodecies del Codice Civile, è deliberato dall'Assemblea straordinaria, la quale, con le maggioranze previste per le modificazioni dello

Statuto, decide:

- a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Cooperativa;
- c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, i poteri dei liquidatori, con particolare riguardo alla cessione di singoli beni o diritti o blocchi di essi; gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, ivi compreso il suo esercizio provvisorio, anche di singoli rami, in funzione del migliore realizzo.

Il patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà devoluto nel seguente ordine:

1. a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci ed eventualmente rivalutato ai sensi del precedente articolo 20, 4° comma, lettera c;
2. ai Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

Articolo 38 (Clausole mutualistiche)

Le disposizioni di cui ai precedenti articolo 18, comma 3, articolo 20, comma 4, lettere a), b), e) e articolo 37, ultimo comma lettera b) non possono essere modificate, sono inderogabili e vanno, nei fatti, osservate.

TITOLO VIII

Articolo 39 (Clausola arbitrale)

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la Cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale di Roma, su richiesta della parte più diligente. La sede del collegio arbitrale sarà presso il domicilio dell'arbitro.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto. Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti.

Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 40 (Rinvio al Codice civile)

Per quanto non è disposto dal presente statuto valgono le norme del Codice Civile e delle leggi speciali sugli enti cooperativi retti dai principi della mutualità.

F.to Roberto Marcelli

F.to Marco Papi - Notaio

Roma,2009